

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

66° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1985

(Ante meridiana)

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni relative al personale dei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei ministri»
(1456), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 8 e passim
AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	4, 5, 6 e passim
BIGLIA (MSI-DN)	4, 5, 12
DE SABBATA (PCI)	4, 5, 7 e passim
GARIBALDI (PSI)	3, 4
SAPORITO (DC), f.f. relatore alla Commissione	2, 7, 8
TARAMELLI (PCI)	8

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri» (1456), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Saporito di riferire sul disegno di legge, in sostituzione del senatore Murmura.

SAPORITO, *f.f. relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 1456, già approvato dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare dispone l'inquadramento nelle qualifiche non dirigenziali appunto della Presidenza del Consiglio, istituendo le dotazioni organiche secondo i parametri previsti dalla legislazione vigente. Anticipa, dunque, sul piano delle strutture e del personale la riforma più organica prevista in un disegno più vasto di revisione istituzionale.

Riferendomi alla legislazione vigente, intendevo richiamare la legge n. 312 e tutte le disposizioni che in materia sono state adottate dal 1980 in poi. Premetto che la tabella organica allegata al presente provvedimento riguarda le qualifiche fino all'ottavo livello, dunque - come già detto - le qualifiche predirigenziali. Una volta istituita questa dotazione organica, si stabiliscono i destinatari della norma, che sono divisi in due categorie. Infatti, può essere inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate il personale già appartenente ai ruoli organici della Presidenza del Consiglio, e previsto in uno dei livelli indicati nella tabella allegata, mediante domanda ed in presenza di due condizioni poste dall'articolo 2: innanzitutto (oltre ad avere svolto mansioni nella qualifica alla quale si vuole accedere) deve essere in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica oppure dei requisiti stabiliti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970; in secondo luogo, mancando i suddetti requisiti, può accedere il personale che sia in possesso di almeno uno dei due requisiti richiesti previo superamento di un apposito esame-colloquio.

Ovviamente, per evitare di danneggiare nel passaggio le categorie interessate, si riconosce, fino al 50 per cento, la anzianità maturata nella carriera di provenienza. Il trattamento economico viene stabilito in base alla legge n. 312 del 1980.

Alle qualifiche indicate all'articolo 1 può inoltre accedere, oltre al personale previsto dall'articolo 2, tutto il personale che, per effetto di

situazioni organiche, di inquadramenti organici di enti vari non poteva essere trasferito alla Presidenza del Consiglio per mancanza di qualifiche funzionali corrispondenti alla carriera direttiva e di concetto.

Le procedure che vengono introdotte naturalmente riguardano anche il personale della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica. L'inquadramento può avvenire anche in sovrannumero.

Per quanto riguarda invece eventuali posti rimasti disponibili una volta effettuate queste operazioni di inquadramento, si procede mediante concorsi riservati, ai quali è ammesso il personale appartenente al ruolo stesso in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge n. 312 del 1980.

Alle operazioni di inquadramento per il riconoscimento dei requisiti professionali (e questa è la novità) non si provvede con quella fantomatica commissione prevista dalla legge n. 312, cioè una commissione mista Governo-Ministero-sindacati, ma mediante una commissione *ad hoc*. Vale a dire che si introduce in questo provvedimento lo stesso concetto che noi già avevamo previsto per la ragioneria generale dello Stato. A mio avviso, questa scelta è sicuramente migliore, anche perchè l'articolo 7 offre sufficienti garanzie per la composizione di questa speciale Commissione, ai fini di una rapida definizione dei profili professionali e quindi del passaggio al nuovo ordinamento e alle nuove dotazioni organiche.

Viene poi riconosciuta una speciale indennità al personale che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esclude ogni altro tipo di compenso, assorbendo le preesistenti indennità. Si tiene conto, nello stabilire questa indennità, del particolare lavoro che il personale della Presidenza del Consiglio deve svolgere rispetto alle normali amministrazioni. Del resto una indennità speciale già esiste per l'Istituto superiore della sanità ed è presente come proposta anche nel disegno di legge che riguarda l'Avvocatura generale dello Stato.

Mi sembra che il meccanismo del provvedimento al nostro esame sia delineato in maniera semplice e che il punto più importante sia la previsione di una commissione speciale per la definizione dei profili professionali. Ricordo che siamo in seconda lettura del provvedimento e perciò mi auguro che si giunga all'approvazione da parte della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GARIBALDI. Non ho nulla da dire sulla proposta del Governo. Ho solamente un'osservazione da avanzare, in quanto mi pare che ci sia una grossolana e pregiudizievole svista. Infatti questo personale, per essere inquadrato, o deve possedere il titolo di studio necessario per la qualifica stessa o deve aver lodevolmente esercitato, per almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore. Ove si possessa uno soltanto di questi requisiti, si può essere inquadrati previo superamento di un apposito esame-colloquio. Ora, se si è in possesso del requisito costituito dal titolo di studio e non di quello costituito dall'aver «lodevolmente esercitato» le mansioni proprie della qualifica superiore

per almeno un anno, con il superamento dell'esame-colloquio si può ugualmente essere inquadri. Ma rischiamo, in tal modo, di valutare positivamente un soggetto non lodevole.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Senatore Garibaldi, è l'aver prestato servizio per un tempo superiore o inferiore all'anno ciò che determina l'esserci o meno della seconda condizione. Ma è implicito per il nostro ordinamento che il requisito costituito dall'aver «lodevolmente esercitato» le mansioni deve esserci in ogni caso.

GARIBALDI. Eliminiamo, allora, il termine «lodevolmente».

BIGLIA. Non si può, a mio giudizio, procedere all'approvazione di questo provvedimento senza aver prima varato la riforma della Presidenza del Consiglio. Questa «leggina», quindi, avrebbe dovuto seguire e non precedere la riforma generale. La situazione attuale, semmai, avrebbe potuto costituire uno stimolo ulteriore per una sollecita approvazione del provvedimento sulla riforma generale della Presidenza del Consiglio. Per tali motivi, il nostro voto sarà di astensione.

Circa l'osservazione fatta dal senatore Garibaldi, vorrei anzitutto dire che non si può eliminare il termine «lodevolmente» e che si deve comunque ritenere che se il soggetto sta esercitando mansioni superiori alla qualifica ciò significa che le esercita lodevolmente, altrimenti non verrebbe mantenuto nella qualifica superiore. Semmai tale termine potrebbe essere introdotto nella prima parte del primo comma, anziché essere eliminato dalla seconda. Concordo, quindi con l'interpretazione suggerita dal Sottosegretario e riconfermo il nostro voto di astensione.

DE SABBATA. Ritengo che due siano i motivi che fanno riflettere sull'opportunità di questo provvedimento. Il primo è quello del suo scorporo dalla riforma della Presidenza del Consiglio, di cui invece dovrebbe essere parte integrante, giacché un provvedimento staccato, a sè stante, non può certo rappresentare un elemento di riforma. Tale andamento, purtroppo, non riguarda più soltanto provvedimenti isolati: appena l'altro ieri abbiamo approvato in Aula una «riformetta» delle unità sanitarie che è uno stralcio di una esigenza molto più ampia.

Vi è poi un secondo elemento. Il provvedimento in esame riguarda il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio, il quale necessita, certo, di un miglioramento della propria condizione, proprio per il tipo di lavoro svolto ed anche per la delicatezza e la durata dell'impegno che, talvolta, non ha un orario preciso. Manca, tuttavia, un collegamento con una visione generale del pubblico impiego. Inoltre, senza che ciò costituisca una diminuzione di stima, devo notare che ci troviamo ancora una volta di fronte al rappresentante del Governo anziché al Ministro competente, il quale dovrebbe valutare tutte le conseguenze che tale provvedimento può comportare.

Una conseguenza, in particolare, non è tanto quella dei concorsi (sistema che può essere adottato anche in altri settori della pubblica amministrazione) quanto quella dell'indennità. Essa in linea di

principio non può essere contestata, tuttavia nel testo originario la definizione del suo ammontare era lasciata senza alcun limite al Presidente del Consiglio e al Ministro del tesoro. La mia parte politica aveva proposto un limite di indennità media, è invece prevalso il limite dell'indennità massima. Occorrono però dei chiarimenti da parte del rappresentante del Governo: qual è l'indennità massima? E qual è il rapporto con l'impegno di produttività? Si tratta di questioni sulle quali è necessario vengano fatte alcune precisazioni.

Per quanto riguarda i concorsi, l'interpretazione data dal Sottosegretario nell'interruzione all'intervento del collega Garibaldi, non corrisponde affatto al contenuto del testo dell'articolo 2. In esso, infatti, si prevede l'ammissione all'esame-colloquio per chi sia inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore, non c'è alcun bisogno di aver esercitato le funzioni per un tempo inferiore o superiore ad un anno. È quindi il possesso del titolo di studio che costituisce requisito per essere inquadrati nella qualifica superiore e perciò per partecipare all'esame-colloquio.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Se si è prestato «lodevolmente», servizio per meno di un anno non c'è il secondo requisito ma solo il primo, poichè il secondo scatta con l'anno.

DE SABBATA. Ma il secondo requisito può essere totalmente assente.

BIGLIA. I requisiti sono tre. Quello dell'esercizio di mansioni superiori alla qualifica è contenuto nella prima parte dell'articolo 2, ci sono poi due ulteriori requisiti. La condizione di partenza però è che questo personale già deve esercitare mansioni superiori.

DE SABBATA. Il secondo comma dell'articolo 2 recita: «Il personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma può chiedere di essere inquadrato, previo superamento di apposito esame-colloquio, nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge».

BIGLIA. Ma deve esserci il presupposto! Certo, potrebbe averlo fatto anche per un giorno solo, ma questo è un caso limite.

DE SABBATA. Occorre pertanto avere esercitato le mansioni proprie della qualifica superiore. Allora è corretta l'interpretazione data dal Sottosegretario e questa è una norma che andrà a finire all'esame del Consiglio di Stato.

Ritengo infatti che a tale proposito qualche dubbio possa essere espresso, dubbio che potrà dar luogo a una pronuncia giurisdizionale diversa. Comunque possiamo considerare opportuna l'interpretazione che per essere inquadrati nella qualifica superiore occorra aver esercitato le mansioni ad essa proprie o le si debbano esercitare al momento (perchè poi non si capisce il periodo in cui devono essere state esercitate queste mansioni: se nel passato, anche con interruzioni,

o se debbano essere esercitate entro il giorno in cui scade il termine per presentare la domanda).

Sono tutte questioni che rimangono aperte e sulle quali, come su altri punti, attendo i chiarimenti che il sottosegretario Amato intenderà fornirci.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Vorrei intanto spiegare ciò che è stato già chiarito alla competente Commissione della Camera dei deputati, dove tra l'altro è all'esame il disegno di legge generale sulla riforma della Presidenza del Consiglio. Ebbene, nella Commissione dell'altro ramo del Parlamento abbiamo trovato un accordo informale sul fatto che il provvedimento ora al nostro esame non pregiudicasse la riforma generale che interessa non solo il Governo ma anche le due Commissioni del Parlamento.

Pertanto il disegno di legge n. 1456 si limita ad inquadrare solo le qualifiche più basse fino a quelle predirigenziali, non toccando la parte dirigenziale il cui inquadramento si connette strettamente con l'assetto che verrà dato in sede di riforma generale ai dipartimenti a contatto con la Presidenza. Vi era però anche la necessità di inquadrare questo personale in un proprio ruolo. La ragione determinante del disegno di legge nasce da questa specifica situazione: vi è una parte del personale che oltre dieci anni fa venne inquadrata nel ruolo della carriera esecutiva. Essa non è stata inquadrata nel ruolo superiore - che allora si chiamava la carriera di concetto - e, pur avendo acquisito negli anni successivi quei requisiti che in base alle leggi entrate in seguito in vigore hanno consentito al personale in pari condizioni di altre amministrazioni di slittare nelle qualifiche superiori, si è vista preclusa questa possibilità perchè nell'ordinamento della Presidenza del Consiglio tali qualifiche non erano previste. Era pertanto necessario rimuovere questa autentica discriminazione a danno del personale della Presidenza del Consiglio che è poi, rispetto alle qualifiche superiori, personale comandato dalle altre amministrazioni dello Stato.

Da ciò nasce anche la questione relativa alle indennità mensili. Si tratta delle indennità che spettano a ciascun dipendente in quanto appartenente alla sua amministrazione. Per l'amministrazione delle poste è prevista, a prescindere da ogni altra cosa, un'indennità che si aggira sulle 80-90.000 lire. Il personale del Ministero dell'interno comandato presso la Presidenza del Consiglio percepisce l'indennità di polizia che, come è noto, è superiore e mi pare che arrivi a 280-290.000 lire. Altri ancora, dipendenti da diverse amministrazioni, hanno indennità diverse approvate dal Parlamento.

Si è deciso di stabilire un'indennità unica che, al momento dell'entrata a far parte del personale della Presidenza del Consiglio, cancelli quelli delle diverse amministrazioni di provenienza e che è commisurata alla più alta esistente, ossia a quella di polizia; ciò per evitare che nella stessa amministrazione, nel momento in cui si stabilisce un ruolo, vi siano persone che lavorano a fianco a fianco e che percepiscono indennità diverse. L'indennità, ripeto, è in misura non superiore all'importo massimo delle indennità erogate dalle amministrazioni dello Stato; per il Governo ciò era implicito, ma la

Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha voluto renderlo giustamente esplicito nel disegno di legge.

Rimane tuttavia salva la possibilità di opzione per le indennità spettanti presso le amministrazioni di appartenenza. Si tratta di un atto volontario, ma di fatto l'opzione è disincentivata perchè non vi è motivo di differenziarsi.

DE SABBATA. Il motivo c'è perchè non è detto che il Presidente del Consiglio scelga l'indennità massima.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È per questo che, siccome tutto è volontario e facoltativo, nel caso in cui il Presidente del Consiglio non stabilisca l'equiparazione all'indennità massima, rimane salva la facoltà di opzione. Queste sono le caratteristiche del disegno di legge.

Voglio segnalare un altro elemento, concordando con quanto diceva il senatore Saporito. Esso è relativo alla composizione della commissione per le operazioni di inquadramento che, nonostante alcune riserve suscitate alla Camera, prevede tra i suoi membri, oltre ai funzionari, anche degli impiegati. Ciò implica volutamente una sorta di giudizio dei pari ai fini dell'inquadramento. Infatti, poichè si tratta di inquadrare persone che si trovano in situazioni diverse, si è voluto evitare che il giudizio fosse espresso solo dai superiori e, come tale, fosse influenzabile dai favoritismi o dagli atteggiamenti sfavorevoli che a volte si possono determinare nei rapporti gerarchici. È per tale motivo che si è stabilito che della commissione facessero parte dei pari grado a garanzia di un equilibrio complessivo del giudizio.

Posso confermare che l'approvazione del disegno di legge n. 1456 eliminerà la discriminazione del personale della Presidenza del Consiglio e non pregiudicherà il lavoro di riforma a cui questo testo rimane fondamentalmente estraneo.

SAPORITO, *f.f. relatore alla Commissione*. Vorrei fare una precisazione. Si dice che l'inquadramento viene fatto in base alla legge n. 312, ma sembra che tutti possano chiedere di essere inquadrati nella qualifica superiore.

La prima ricognizione che la commissione per l'inquadramento del personale dovrà fare, a parità di funzioni esercitate presso la Presidenza del Consiglio, è relativa al profilo professionale e ai livelli funzionali. Poi si dovranno esaminare i casi di persone che hanno esercitato mansioni superiori.

Eppure, dal provvedimento si evince che le operazioni della commissione avverranno ai sensi delle disposizioni della legge n. 312 del 1980. Spero che il senso del disegno di legge sia quello da me indicato e che i normali parametri siano il titolo di studio e i livelli funzionali. Ribadisco che solo successivamente verranno esaminati i casi di esercizio di mansioni superiori.

TARAMELLI. Non si usa questo criterio. Si stabilisce che il personale che svolga le mansioni corrispondenti alla qualifica superiore a quella spettantegli e che sia in possesso dei due requisiti di cui alle

lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 del disegno di legge possa essere inquadrato nella qualifica funzionale superiore. Qualora invece sia in possesso di uno solo dei due requisiti, dovrà superare un apposito esame-colloquio.

SAPORITO, *f.f. relatore alla Commissione*. La prima comparazione è tra il titolo di studio, la mansione svolta e il livello funzionale. Punto e basta. Questa è l'operazione normale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituite le qualifiche funzionali di cui all'unità tabella, secondo le dotazioni organiche nelle stessa indicate.

Do lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA

PROFILO PROFESSIONALE	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti
<i>Ruolo del personale direttivo</i>		
Direttore capo aggiunto di segreteria	VIII	18
Direttore capo di segreteria	VII	} 32
Vice direttore di segreteria	VII	
<i>Ruolo del personale di concetto</i>		
Segretario capo	VII	55
Segretario principale	VI	} 95
Segretario	VI	

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato.

Art. 2.

1. Il personale che già appartiene ai ruoli organici della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 12 maggio 1964, n. 303,

della legge 4 gennaio 1968, n. 1, dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, può chiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni esercitate, qualora tale qualifica sia superiore a quella spettantegli ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in presenza delle seguenti condizioni:

a) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica ovvero dei requisiti rispettivamente stabiliti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

b) abbia lodevolmente esercitato, per almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore.

2. Il personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma può chiedere di essere inquadrato, previo superamento di apposito esame-colloquio, nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al personale inquadrato a norma del presente articolo è riconosciuta nella misura del 50 per cento l'anzianità maturata nella carriera di provenienza.

4. La determinazione del trattamento economico spettante al personale predetto è effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

È approvato.

Art. 3.

Nelle qualifiche funzionali istituite ai sensi dell'articolo 1 della presente legge è altresì inquadrato, con le modalità di cui all'articolo precedente, il personale di cui all'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, per il quale non è stato possibile operare il trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri per la mancanza delle qualifiche funzionali corrispondenti alle ex carriere direttiva e di concetto.

È approvato.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge si applicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche al personale del

ruolo organico della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

È approvato.

Art. 5.

Gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e possono avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti per ciascuna qualifica, salvo successivo riassorbimento.

È approvato.

Art. 6.

In sede di prima attuazione della presente legge, i posti rimasti disponibili nei ruoli dopo le operazioni di inquadramento previste dalla presente legge sono conferiti mediante concorsi riservati, ai quali è ammesso il personale già appartenente al ruolo stesso in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

È approvato.

Art. 7.

1. Alle operazioni di inquadramento di cui al precedente articolo 2, che devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale siano attribuite le funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, composta nel modo seguente:

a) da tre funzionari in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, dei quali uno del ruolo organico della direzione generale delle informazioni dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

b) da un impiegato del ruolo organico della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alle leggi 12 maggio 1964, n. 303, e 4 gennaio 1968, n. 1;

c) da un impiegato tratto dal personale in servizio presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un impiegato del ruolo organico della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

2. Per ciascuno dei componenti sono nominati i rispettivi supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario in servizio

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri appartenente all'ottava qualifica funzionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme relative agli adempimenti necessari per l'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli.

È approvato.

Art. 8.

1. Al personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuita una indennità mensile non pensionabile, stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro del tesoro. Tale indennità è fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennità erogate dalle amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti.

2. L'indennità di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto.

3. È fatta salva la facoltà di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza.

È approvato.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1985 ed in lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DE SABBATA. Dichiariamo la nostra astensione, motivandola con le ragioni esposte in sede di discussione generale.

BIGLIA. Alle considerazioni svolte in sede di discussione generale desidero aggiungere che certe norme dell'articolato potranno dare luogo a dubbi interpretativi. Riteniamo, quindi, che potevano essere formulate in modo migliore.

Annuncio pertanto l'astensione del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO